

TESTO A

PRESIDENZA – P.A. E SEMPLIFICAZIONE

ART. 1

(Proroga termini in materia di assunzioni)

1. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, commi 523, 527 e 643 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, e all'articolo 66, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2012.
2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2009 e nell'anno 2010, di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni e all'articolo 66, commi 9-*bis*, 13 e 14 e del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2012 e le relative autorizzazioni ad assumere possono essere concesse entro il 31 luglio 2012.
3. All'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole "Per il triennio 2009-2011" sono sostituite dalle seguenti "Per il quadriennio 2009-2012". Al medesimo comma è soppresso il sesto periodo.
4. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 31 dicembre 2005, è prorogata fino al 31 dicembre 2012.

ART. 2

(Ulteriore proroga di termini relativi al Dipartimento della funzione pubblica)

1. I termini di efficacia delle graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prorogati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2011, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2012.

ART. 3

(Proroga Commissario straordinario C.R.I.)

1. L'incarico di commissario straordinario della Croce Rossa Italiana e' prorogato fino alla data di ricostituzione degli organi statutari a conclusione del riassetto organizzativo, anche in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge delega 4 novembre 2010, n. 183 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.

RELAZIONE

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30/10/2008 è stato disposto il commissariamento della Croce Rossa Italiana, ente pubblico non economico vigilato dal Ministero della salute, ed è stato nominato il commissario straordinario. Successivamente, con l'art. 5, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, è stato prorogato l'incarico del commissario straordinario fino alla data di ricostituzione degli organi statutari a conclusione del riassetto organizzativo, anche in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, non oltre il 31 dicembre 2011.

Inoltre, l'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183 ha conferito al Governo una specifica delega per il riordino della Croce Rossa Italiana. In attuazione della medesima, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri uno schema di decreto legislativo di riordino dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari.

In considerazione dell'iter non ancora concluso del citato schema di decreto legislativo, si rende, pertanto, necessario procedere ad una proroga dell'incarico di commissario straordinario della Croce Rossa Italiana fino al 31 dicembre 2012. Ciò anche in considerazione degli adempimenti richiesti dall'art. 7 dello schema di decreto legislativo, a cui dovrà provvedere il commissario straordinario (approvazione dello statuto provvisorio dell'ente, soppressione o fusione dei comitati locali o provinciali della C.R.I., etc.) non appena sarà emanato il decreto legislativo di riordino della C.R.I..

PROTEZIONE CIVILE

ART. 4

1. Il termine, di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, comprese anche le disposizioni relative alle dighe di ritenuta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 139, è differito al 31 dicembre 2012.

RELAZIONE

La proposta in questione si prefigge lo scopo di prorogare per un ulteriore anno le attività connesse con le verifiche sismiche finanziate dall'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito un apposito Fondo allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico.

In proposito si rappresenta che, l'attività di censimento avviata negli ultimi anni ha contribuito a sensibilizzare ulteriormente le amministrazioni, gli enti pubblici e privati e le società proprietarie e concessionarie nell'ambito delle verifiche sismiche. A tutt'oggi, tale attività ha registrato la trasmissione al Dipartimento della protezione civile, di dati relativi al censimento delle opere e degli edifici strategici e rilevanti (Livello 0), di circa 36.000 schede con la previsione di un prossimo raddoppio del numero complessivo delle schede in questione.

Si evidenzia inoltre che, a seguito della iniziativa promossa, sono state rilevate numerose ed evidenti lacune nella conoscenza della sicurezza sismica anche per quanto concerne gli edifici e le opere che rivestono un'importante ruolo strategico e rilevante per le finalità di protezione civile.

La disposizione, infatti, si propone di richiamare all'attenzione l'interesse prioritario che riveste tale ambito e soprattutto di incentivare con ogni mezzo tale attività, dando particolare rilievo anche all'individuazione di criteri di priorità nell'esecuzione delle verifiche, legati all'importanza degli edifici e delle opere nell'esecuzione delle verifiche, legati all'importanza degli edifici e delle opere strategiche e rilevanti ai fini di protezione civile, la cui sicurezza riveste un ruolo fondamentale in situazioni di emergenza.

Peraltro, così come disposto dal decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 e successivamente dal DPCM del 25 marzo 2011. La norma reca inoltre la proroga del termine anche per la verifica di opere strategiche e rilevanti come le grandi dighe. In quanto non sono ancora state emanate le norme tecniche in base alle quali dovranno essere effettuate tali verifiche sismiche per le dighe di ritenuta.

ART.5

(Proroga pagamenti tasse e contributi agli alluvionati)

1. Con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, adottate di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, è disposta e disciplinata la sospensione fino al 31-12-2012 del pagamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria nei riguardi di soggetti residenti nei territori della Regione Liguria interessati a dichiarazioni di calamità naturale ai sensi della predetta legge n. 225 del 1992 e inseriti in appositi elenchi nominativi forniti dal Presidente della Regione ai fini della certificazione dei danni dagli stessi subiti e della loro impossibilità ad assumere gli adempimenti fiscali e contributivi. Con le ordinanze è disciplinata altresì la ripresa della riscossione dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per assicurazione obbligatoria sospesi.

((questa proposta di emendamento potrebbe essere estesa a altre regioni, oltre alla Liguria, colpite da eventi simili))

ART.6
(*Vendite immobili 2012*)

1. In considerazione delle gravi calamità che hanno colpito il territorio della Regione Liguria nelle date del 25 ottobre e 4 novembre 2011, nonché dei riflessi sul bilancio regionale che le stesse hanno prodotto, la disposizione di cui all'art. 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, decorre per la predetta Regione, eccezionalmente, dal 1° gennaio 2013.

ART.7
(Contributo finanziario alle province di Trento e Bolzano)

1.All'art. 2, comma 121, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 le parole "Per l'anno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2012, previa intesa con le province autonome di Trento e Bolzano,".

Relazione illustrativa

La norma intende prorogare al 2012 la destinazione dello 0,6%, del contributo finanziario assicurato dalle province di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 2, comma 117, della legge 191 del 2009, all'organismo di indirizzo di cui al successivo comma 118, per le spese di istruttoria e verifica dei progetti, di durata anche pluriennale, per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l'integrazione e la coesione dei territori dei comuni appartenenti alle province di regioni a statuto ordinario confinanti rispettivamente con la provincia autonoma di Trento e con la provincia autonoma di Bolzano. Si introduce, inoltre, una intesa con le medesime province.

La norma verrebbe modificata così:

121. Ai componenti dell'organismo di gestione di cui al comma 118 non spetta alcun compenso. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni dello stesso sono a carico dei rispettivi soggetti e organi rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. **Per l'anno 2012, previa intesa con le province autonome di Trento e Bolzano,** una parte dell'intervento finanziario di cui al comma 117, nella misura dello 0,6 per cento del totale, è riservata per le spese dell'organismo di indirizzo relative all'istruttoria e verifica dei progetti di cui al medesimo comma 117

ART. 7-bis

(Proroga di termini relativi al termovalizzatore di Acerra)

1.All'articolo 7, comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti parole: "31 gennaio 2012".

RELAZIONE

La proposta emendativa è volta a prorogare al 31 gennaio 2012 il termine previsto per il trasferimento dell'impianto a favore della Regione Campania o altro ente pubblico o soggetto privato ovvero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la protezione civile.

Tale proroga si rende assolutamente necessaria atteso che le numerose procedure propedeutiche al trasferimento dell'impianto non si sono ancora perfezionate, come quelle previste dall'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 e dall'articolo 14 del decreto-legge 78 del 2010 che - in particolare - inserisce nel Piano di stabilizzazione finanziaria anche l'acquisto del termovalizzatore di Acerra. Peraltro appare necessario tale breve periodo di proroga anche in ragione della prossima definizione del complesso contenzioso giudiziario pendente su tale impianto.

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

ART .8

(Proroghe dei termini in materia di trattamenti di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi, gli apprendisti e i collaboratori coordinati e continuativi)

1. All'art. 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, lettera c), le parole le parole: *“per il triennio 2009-2011”* sono sostituite dalle seguenti: *“per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 nel limite di spesa per il 2012 pari a euro 12 milioni”*;
 - b) al comma 1-ter, le parole *“biennio 2009-2010”*, sono sostituite dalle seguenti: *“quadriennio 2009-2012”*;
 - c) al comma 2, le parole: *“per il biennio 2010-2011”* sono sostituite dalle seguenti: *“per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 nel limite di spesa per il 2012 pari a euro 13 milioni”*.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le proposte normative in esame sono volte a prorogare al 2012 alcuni interventi in materia di ammortizzatori sociali – previsti dall'art. 19 del d.l. n. 185/2008 – che scadono il 31 dicembre 2011, e ciò a valere su risorse già stanziare dalla legislazione vigente.

Nello specifico, la proposta di cui alla lettera a) è volta a prorogare al 2012 la concessione dell'indennità di disoccupazione con requisiti normali agli apprendisti sospesi o licenziati, misura che attualmente è prevista “in via sperimentale per il triennio 2009-2011” dall'art. 19, comma 1, lettera c), del d.l. n. 185/2008.

La proposta di cui alla lettera b) è diretta a prorogare al 2012 la disposizione che prevede l'equiparazione della misura dell'indennità ordinaria di disoccupazione, di cui fruiscono i lavoratori sospesi e gli apprendisti sospesi o licenziati (ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettere a), b) e c), del d.l. n. 185/2008), al trattamento di sostegno al reddito riconosciuto ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga, di cui all'art. 19, comma 8, del citato decreto (pari all'80% della retribuzione).

Tale misura è stata già prorogata al 31 marzo 2011 dal decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (c.d. decreto mille

proroghe 2010); e, successivamente, con dPCM 25 marzo 2011, è stata disposta l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2011.

La proposta di cui alla lettera c) è finalizzata a prorogare al 2012 la liquidazione, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, di una somma in un'unica soluzione (c.d. "prestazione *una tantum*"), ai sensi dell'art. 19, comma 2, del d.l. n. 185/2008, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa norma.

Tale misura era stata riconosciuta inizialmente per l'anno 2009. Successivamente, l'art. 2, comma 130, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), ha ampliato, per il biennio 2010-2011, sia i requisiti richiesti che la misura della prestazione.

Relazione tecnica

Le presenti proposte normative non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la copertura finanziaria delle misure che si intende prorogare al 2012 è già assicurata dalla legislazione vigente, e precisamente dall'art. 19, comma 1, del d.l. n. 185/2008, che prevede, a tal fine, uno stanziamento di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

Tale disposizione, infatti, viene richiamata dalle previsioni normative che si propone di prorogare al 2012.

ART. 9

(Proroga dei termini in materia di lavoro occasionale accessorio)

1. I termini di cui all'articolo 70, commi 1, ultimo periodo e 1-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.225, sono prorogati fino al 31 dicembre 2012.

ART. 10

(Enti previdenziali soppressi)

1. All'articolo 21, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge XXX, il comma 4 è sostituito dal seguente: “Gli organi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni e integrazioni, degli Enti soppressi ai sensi del comma 1 possono compiere solo gli adempimenti connessi alla definizione dei bilanci di chiusura e cessano alla data di approvazione dei medesimi, e comunque non oltre il 1°aprile 2012.”

RELAZIONE

La proposta di modifica si rende necessaria per definire l'operatività della fase transitoria in ordine alle attività di incorporazione dell'INPDAP e dell'ENPALS nell'INPS e conseguentemente per dare certezza dei tempi e degli adempimenti svolti dagli organi degli enti soppressi.

In particolare, l'articolo 21 del decreto-legge n. 201/2011, nel prevedere al comma 1 la soppressione dei predetti enti dal 1°gennaio 2012 e la conseguente successione dell'INPS in tutti i rapporti attivi e passivi, al comma 2 demanda ad appositi decreti interministeriali il trasferimento delle risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti soppressi (“Gli organi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni e integrazioni, degli Enti soppressi ai sensi del comma cessano alla data di adozione dei decreti di cui al comma 2”).

L'emanazione di detti decreti è prevista entro 60 giorni dall'approvazione dei bilanci di chiusura, da deliberare entro il 31 marzo 2012.

Peraltro, l'articolo 21 lega alla data di emanazione dei suddetti decreti il completamento degli atti di trasferimento all'INPS, sia con riferimento alle attività connesse ai compiti istituzionali che continuano ad essere espletate dalle strutture centrali e periferiche degli Enti soppressi (comma 2-bis), sia soprattutto alla cessazione degli organi (comma 4).

Dal momento che il termine di emanazione dei decreti (60 giorni dall'approvazione dei bilanci di chiusura) non è termine perentorio e che, con riguardo all'esperienza relativa a precedenti situazioni similari di soppressione di enti (SPORTASS nel 2007 e IPOST nel 2010), si è ancora in attesa dell'emanazione dei relativi decreti, si ritiene opportuno un intervento che definisca con chiarezza che gli organi possono compiere esclusivamente le attività legate alla chiusura dei bilanci: tali attività sono necessarie per giungere alla effettiva

conclusione delle gestioni soppresse nel rispetto del termine fissato dalla norma (31 marzo 2012). Inoltre, al fine di evitare possibili comportamenti dilatori, si prevede la cessazione degli organi comunque non oltre il 1° aprile 2012.

Si fa presente, da ultimo, che i contenuti della modifica proposta sono in linea con le indicazioni della direttiva del 23 giugno 2010, con la quale il Ministro del lavoro, congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze, ha fornito gli indirizzi in ordine alle operazioni di incorporazioni di enti pubblici e di soppressione previste dall'articolo 7 del decreto legge n. 78/2010.

Relazione tecnica

La presente proposta normativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita a precisare i termini di cessazione degli organi operanti presso gli Enti soppressi. Ciò al fine di evitare che in assenza di una scadenza precisa gli stessi possano continuare ad operare.

AFFARI ESTERI

ART. 11

(Proroghe in materia di politica estera)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2010, n. 98, recante disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero, le parole: "Fino al 31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2012".
2. Il termine per il trattenimento in servizio dei capi di rappresentanza diplomatica in servizio all'estero, che possano permanervi per almeno un biennio, è prorogato fino al compimento del sessantasettesimo anno di età. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. **CONTRARI PA E SEMPLIFICAZIONE E LAVORO.**
3. All'onere derivante dal comma 2 pari a euro per l'anno 2012, a euro per l'anno 2013 e a.....euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

RELAZIONE

Comma 1

Negli ultimi anni si sono verificati casi in cui la Magistratura italiana, interpretando restrittivamente il principio di immunità dalla giurisdizione degli Stati, ha emanato misure esecutive contro beni mobili e immobili delle Rappresentanze diplomatiche in Italia. Si sono così create situazioni di imbarazzo per le relazioni bilaterali che hanno esposto l'Italia a richieste di maggiore rispetto dell'obbligo internazionalmente sancito di garantire l'immunità dalla giurisdizione. La casistica è varia e complessa: alcuni dei contenziosi attualmente pendenti di maggior rilievo riguardano i rapporti dell'Italia con Arabia Saudita, Iraq, Libia, Congo, Sri Lanka.

Con decreto-legge n. 63/2010 – convertito con legge n. 98 del 23 giugno 2010 –, contenente “disposizioni urgenti in tema di immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione italiana”, si è stabilito che fino al 31 dicembre 2011 l’efficacia dei titoli esecutivi nei confronti di uno Stato estero è sospesa di diritto qualora lo Stato estero abbia presentato un ricorso dinanzi alla Corte internazionale di Giustizia. Si rende ora necessario ed **urgente**, in considerazione di ricorsi pendenti presso la Corte internazionale de L’Aja, prorogare detto termine onde evitare contenziosi tra Stati.

Comma 2

La disposizione di cui al comma 2 è giustificata dalla necessità ed urgenza di consentire all’Amministrazione degli esteri la proroga dei termini, in scadenza nel 2012, per il trattenimento in servizio dei capi di rappresentanza diplomatica in servizio all’estero per almeno un biennio fermo quanto previsto dall’art. 110 del DPR 5.1.1967, n. 18, coerentemente con i più ampi orientamenti legislativi, di recente ribaditi dal d.l. n. 201/2011, allo scopo di ovviare alle necessità delle rappresentanze diplomatiche derivanti dalla contingente situazione internazionale e dal peculiare regime delle assunzioni tramite concorso del personale della carriera diplomatica, caratterizzato dall’obbligo di destinare un contingente di personale alle Istituzioni dell’Unione europea (art. 4 D.L. 1.1.2010 N. 1).

La norma in esame trova la sua giustificazione anche alla luce dei risultati sinora riscontrati nell’applicazione del testo vigente del citato comma 31 dell’art. 9 del DL 78/2010: il trattenimento in servizio dei Capi Missione all’estero nel corso del 2011 si è infatti rivelato un efficace strumento per la migliore utilizzazione delle risorse, nella misura in cui valorizza un patrimonio di professionalità acquisito attraverso un lungo percorso di carriera.

Il comma 3 contiene la disposizione finanziaria relativa alla copertura dell’onere derivante dall’applicazione del comma 2.

DIFESA

ART. 12

(Proroga di termini previsti da disposizioni legislative di interesse della Difesa)

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 2214, comma 1, le parole “per gli anni dal 2001 al 2011” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni dal 2001 al 2012”;
 - b) all'articolo 2223, le parole “dal 2012” e “Fino al 2011” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “dal 2013” e “Fino al 2012”;
 - c) all'articolo 2243, comma 1, le parole “sino al 31 dicembre 2012” è sostituite dalle seguenti: “sino al 31 dicembre 2013”.
2. All'articolo 4, comma 9, del decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le parole “2011-2012” sono sostituite dalle seguenti “2013-2014”.
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri

RELAZIONE

L'intervento di cui al **comma 1, lettera a)** si rende necessario e urgente essendo rivolto a consentire il completamento delle procedure concorsuali relative al transito nel ruolo tecnico – logistico dell'Arma dei carabinieri di sette ufficiali provenienti dall'Esercito e di un ufficiale proveniente dall'Aeronautica, autorizzato con decreto del Ministro della difesa del 01 settembre 2011, ai sensi dell'articolo 2214 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Tale disposizione prevede, infatti, che con decreti del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sono autorizzati fino al 31 dicembre 2011, nel numero complessivo di 149 unità, transiti nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei Carabinieri di ufficiali provenienti dall'Esercito italiano, dalla Marina militare e dall'Aeronautica militare provenienti dai ruoli e dai gradi ove risultino eccedenze rispetto ai volumi organici fissati”.

L'intervento di cui **comma 1, lettera b)** si rende necessario e urgente essendo rivolto a evitare una anomala applicazione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione quadri (ARQ) per gli ufficiali con il grado di colonnello o generale dei ruoli speciale e tecnico-logistico degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri , ai sensi dell'art. 2223 del Codice dell'ordinamento militare. Tale disposizione prevede l'entrata in vigore dell'aspettativa per riduzione di quadri, ai sensi dell'articolo 907 dello stesso Codice, a partire dall'anno 2012. Secondo tale disciplina le eccedenze nei gradi di colonnello o generale dei ruoli speciale e tecnico-

logistico degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione quadri, a prescindere che l'eccedenza risulti compensata da una carenza nella dotazione del medesimo grado, in un altro ruolo.

La situazione dei gradi apicali del ruolo tecnico-logistico non risulta ancora completamente assestata poiché risente della disomogenea costituzione iniziale di tale ruolo. Le diverse anzianità di grado possedute dagli ufficiali comporteranno un anomalo sviluppo del ruolo, che determinerà il temporaneo superamento degli organici nei gradi apicali. In tale contesto, i conseguenti provvedimenti di aspettativa per riduzione di quadri potrebbero interferire con le stesse esigenze dell'Istituzione, provocando la cessazione dal servizio attivo di ufficiali che esprimono qualificata competenza ed esperienza professionale. Anche nel ruolo speciale si registra una temporanea e limitata eccedenza nel grado di colonnello, conseguente alle disomogeneità verificatesi a seguito dei provvedimenti di riordino. Tale eccedenza, tuttavia, sopperisce a una parallela carenza che si registra nello stesso grado del ruolo normale; qualora operasse l'aspettativa per riduzione di quadri, pertanto, si sottrarrebbero dal servizio attivo pregiate risorse umane, necessarie a garantire efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

Nel contempo, sussiste la necessità di allineare quanto più possibile la suddetta disciplina con la previsione di un regime transitorio di avanzamento degli ufficiali, che l'articolo 2248 del Codice proroga sino a tutto il 2016 per l'Arma dei carabinieri, durante il quale il Ministro della difesa può intervenire con proprio decreto per modificare, fermi restando i volumi organici complessivi, il numero e i requisiti delle promozioni, allo scopo di garantire un'ordinata progressione di carriera all'interno dei ruoli.

L'emendamento proposto, quindi, mira a prorogare a tutto il 2012 il periodo in cui l'aspettativa per riduzione di quadri non opera in caso di compensazione con carenze presenti in altri ruoli nello stesso grado.

L'intervento di cui al **comma 2** si rende necessario e urgente per consentire il regolare svolgimento delle procedure concorsuali per l'ammissione ai corsi dell'Accademia militare dell'Esercito, dell'Accademia navale e dell'Accademia aeronautica. Si tratta dei bandi di concorso per il reclutamento ufficiali dei Corpi sanitari, i quali, dopo il superamento di prove altamente selettive - che peraltro ricomprendono tests sulle medesime materie di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che annualmente definisce le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea specialistica/magistrale - debbono frequentare i corsi di laurea specialistica in medicina e chirurgia e, pertanto, sarebbero destinatari delle disposizioni in materia di accesso programmato di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264 e al decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 e successive modificazioni. Tali disposizioni, dopo gli ultimi provvedimenti di proroga di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 97 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2009 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, adottato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011, prevedono che, a decorrere dall'anno Accademico successivo al 31 dicembre 2011 (vale a dire dall'Anno accademico 2012-2013), per l'accesso alle facoltà a numero chiuso oltre ai citati tests di ammissione si proceda anche alla valutazione, con attribuzione del previsto punteggio, dei risultati conseguiti dal candidato nell'ultimo triennio del percorso scolastico. Esse, però, risultano inconciliabili con le procedure concorsuali di accesso alle Accademie militari, atteso

che le stesse debbono concludersi entro il mese di settembre, per consentire alle Accademie di dar inizio ai corsi entro i primi giorni di ottobre. È, quindi, evidente l'incongruenza della situazione in cui si verrebbe a trovare un allievo ufficiale che, dopo aver vinto un concorso altamente selettivo e iniziato a frequentare l'Accademia, non sia poi ammesso al corso di laurea previsto dal bando, in ragione dell'ulteriore valutazione del punteggio riferito ai risultati scolastici pregressi dell'interessato.

Proprio sulla base di tali considerazioni, per gli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011, il MIUR, che annualmente definisce con apposito decreto, ha ritenuto che la somministrazione ai candidati di quesiti individuati dalla Difesa con riferimento ai programmi individuati con tale decreto soddisfacesse di per sé le condizioni per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia.

In attesa di poter trovare una soluzione normativa che preveda una disciplina di carattere speciale per l'accesso ai citati corsi di laurea per i vincitori dei concorsi per aspiranti ufficiali medici, si rende quindi necessario il presente intervento volto a prorogare all'Anno accademico 2013-2014 l'applicazione della nuova disciplina che attribuisce uno specifico punteggio riferito ai risultati scolastici pregressi dell'interessato per l'accesso ai corsi di laurea a numero chiuso.

In ultimo, si rileva che l'intervento non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri.

POLITICHE AGRICOLE

ART. 13

(Programma triennale della pesca)

1. “Il termine di validità del Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2007, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2007, così come prorogato ai sensi dell’articolo 2, comma 5-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è prorogato al 31 dicembre 2012”.

RELAZIONE TECNICA ED ILLUSTRATIVA

La norma mira a garantire la continuità delle misure attivate con il Primo Programma Nazionale Triennale 2007-2009 – prorogato per l’anno 2010 dall’articolo 2, comma 56, della legge 23 dicembre 2009, n.191 (legge finanziaria 2010) e per l’anno 2011 dall’art. 2, comma 5-novies del D.L. 29 dicembre 2010 n. 225 convertito in **L. 26 febbraio 2011, n. 10** – al fine di consentire la realizzazione delle azioni a sostegno del settore in questa delicata congiuntura economica.

Si rende necessario, infatti, adattare gli obiettivi del Programma nazionale triennale al contesto normativo innovato dal Reg. 404/2011 attuativo del Reg. (CE) 1224/2009 relativo ai controlli nel settore della pesca. Tali regolamenti impongono l’adozione di disposizioni nazionali, attualmente in corso di approvazione, a supporto dell’implementazione degli adempimenti ivi previsti al fine di assicurare che le misure di gestione adottate a livello nazionale siano efficaci e conformi ai criteri ed ai sistemi definiti a livello comunitario.

In particolare occorre assicurare che le misure di gestione nazionali favoriscano lo sviluppo del settore, da una parte, privilegiando le iniziative imprenditoriali che garantiscono la sostenibilità ambientale e, dall’altra, contrastando la pesca illegale, con particolare riferimento all’immissione in commercio dei prodotti da essa provenienti.

Inoltre, essendo in atto la riforma della politica comune della pesca (PCP), al fine di assicurare il necessario adeguamento degli obiettivi del nuovo Programma nazionale triennale all’evoluzione della normativa comunitaria in materia, si ritiene opportuno rinviare la definizione dei nuovi obiettivi e strumenti di intervento nazionali, all’entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari.

Si rende pertanto necessario prorogare il Programma attualmente in vigore in attesa del perfezionamento dell’iter di adozione delle norme sopra richiamate, in modo da consentire la predisposizione di un’adeguata programmazione del settore.

ART. 14

(Termine per domande variazione categoria catastale fabbricati rurali)

1. All'articolo 13, comma 14- bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, quale risultante dal testo approvato dalla Camera dei deputati, sostituire le parole “e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” con le parole “e fino al 31 gennaio 2012”.

RELAZIONE

La proroga risponde all'esigenza di assegnare ai soggetti interessati alla presentazione delle domande per il riconoscimento della ruralità degli immobili, nel rispetto delle prescritte condizioni di legge, un termine effettivamente congruo, altrimenti risultando vanificata la segnalata possibilità.

SALUTE

ART. 15

(Proroga dei termini in materia di sostanze attive utilizzate come materia prima per la produzione di medicinali)

1. All'articolo 54, comma 3-bis del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, le parole "dal 1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "dal 31 luglio 2013".

RELAZIONE

Con l'articolo 54, comma 3 del decreto legislativo n. 219 del 2006 il legislatore italiano, al fine di una maggior tutela della salute pubblica e in considerazione della ormai prevalente dislocazione delle officine di produzione di materie prime in Paesi (extra UE) con sistemi di controlli sanitari spesso non in linea con quanto previsto dalle norme vigenti in seno all'Unione europea, ha previsto che per le sostanze attive utilizzate come materia prima per la produzione di medicinali, importate in Italia da paesi terzi, deve essere disponibile un certificato di conformità alle norme di buona fabbricazione, rilasciato all'officina di produzione dalle Autorità competenti di uno Stato dell'Unione europea.

La Commissione europea, con nota in data 5 marzo 2007, rendeva, però, noto che introducendo la previsione di cui sopra, l'Italia sarebbe andata oltre le prescrizioni contenute nella direttiva 2001/83/CE e avrebbe, inoltre, introdotto un concreto rischio di ostacolo alla libera circolazione delle merci in seno al mercato interno.

Alla luce di tali considerazioni, tenendo anche conto delle problematiche emerse in sede di attuazione del citato articolo 54, comma 3, con decreto legislativo n. 274 del 2007 si è a suo tempo provveduto, tramite l'inserimento del comma 3 bis, a sospendere l'applicazione della norma in esame fino al 1 gennaio 2012, termine così prorogato ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

La proposta in esame, intende prorogare ulteriormente l'applicazione del disposto di cui al citato articolo 54, comma 3 del decreto legislativo n. 219 del 2006. Tale differimento consente di mantenere, comunque, in seno all'ordinamento italiano, la previsione dell'obbligo del certificato di conformità alle norme di buona fabbricazione, sulla base delle stesse motivazioni che ne avevano giustificato l'iniziale previsione e, sotto un altro profilo, consente di attendere il recepimento entro il 2 gennaio 2013 della recente direttiva intervenuta in materia 2011/62/UE dell'8 giugno 2011, considerato che le disposizioni concernenti le norme di buona fabbricazione delle materie prime dovranno essere applicate a partire dal 2 luglio 2013.

La disposizione, relativamente alla quale è stata chiesta l'esenzione dall'AIR ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 3 del dPCM n. 170 del 2008, si rende necessaria al fine di continuare ad assicurare e migliorare la sicurezza nella produzione dei farmaci. Non incide

né sulla attività dei cittadini né sulla attività della Pubblica amministrazione. Le aziende continueranno, per le sostanze attive utilizzate come materia prima per la produzione di medicinali importate in Italia da paesi terzi, ad acquisire e rendere disponibile un certificato di conformità alle norme di buona fabbricazione, rilasciato all'officina di produzione dalle Autorità competenti di uno Stato dell'Unione europea.

Si rappresenta, infine, che la norma proposta non comporta alcun onere a carico del bilancio dello Stato.

Art.16

(Proroga attività libero professionale intramuraria)

1. Il termine del 31 gennaio 2011 di cui all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 2007, n. 120, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.225, è fissato al 31 dicembre 2012.

RELAZIONE

La legge n. 120 del 2007 e successive modificazioni poneva e pone una serie di adempimenti a carico delle Aziende sanitarie e delle Regioni, finalizzati a consentire ai medici dipendenti del SSN di esercitare la libera professione intramuraria in strutture di proprietà delle aziende e con modalità che assicurino il controllo dei volumi prestazionali (che non devono superare, globalmente, quelli eseguiti nell'orario di lavoro), la riscossione diretta degli onorari da parte delle Aziende, la separazione dell'attività istituzionale da quella intramuraria in termini di orari, prenotazioni e modalità di riscossione dei pagamenti.

Il successivo Accordo del 18 novembre 2010 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, demanda alle Regioni specifici compiti per le modalità di esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria ed all'Osservatorio per l'attività libero-professionale intramuraria, in collaborazione con l' Agenzia per i servizi sanitari regionali, l'attività di monitoraggio dello stato di attuazione della suddetta attività.

Dai dati pervenuti attraverso le schede di rilevazione, che le Regioni dovevano restituire per consentire all'Osservatorio medesimo di stabilire lo stato di adempimento di ciascuna Regione, è emerso che non tutte le Regioni sono in grado di garantire entro il termine del 31 dicembre 2011, (termine così rideterminato dal dPCM 25 marzo 2011), gli adempimenti di cui

al suindicato Accordo e pertanto occorre prorogare il citato termine del 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012, entro il quale tutte le iniziative al riguardo dovranno essere portate a compimento.

Si rappresenta che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione, relativamente alla quale è stata chiesta l'esenzione dall'AIR ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 3 del dPCM n. 170 del 2008, si rende necessaria al fine di portare a compimento tutte le iniziative relative alle modalità di esercizio dell'attività libero professionale. Le aziende sanitarie continueranno, in attesa degli interventi di ristrutturazione edilizia, ad applicare i provvedimenti già adottati dalle stesse per assicurare l'esercizio di tale attività, inclusa l'autorizzazione all'utilizzo degli studi privati. Non incide sulla attività dei cittadini, anzi si consente agli stessi di continuare ad usufruire delle prestazioni libero professionali.

L'opzione di non intervento comporterebbe il blocco dell'attività libero professionale intramoenia.

ART.17

(Modifica, dell'articolo 1-bis del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 in materia realizzazione di strutture sanitarie per l'attività intramuraria)

“1.Al fine di consentire alle Regioni di completare il programma finalizzato alla realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero professionale intramuraria, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254, il termine, già stabilito dall'articolo 1-bis del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è fissato al 31 dicembre 2014”.

RELAZIONE

L'articolo 1, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 120 prevede la revoca della copertura finanziaria delle risorse statali assegnate agli interventi di ristrutturazione edilizia, finalizzati al programma per la libera professione intramuraria per i quali la Regione non abbia conseguito il collaudo entro il termine del 31.01.2009.

La legge di conversione del decreto legge n. 154 del 2008, 4 dicembre 2008, n. 189, ha previsto all'articolo 1-bis che tale termine fosse rideterminato al 31 dicembre 2012. La proroga si era resa necessaria per consentire a ciascuna Regione interessata di completare il programma finalizzato alla realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero professionale intramuraria in coerenza con i piani di riorganizzazione delle reti ospedaliera e territoriale conseguenti all'adozione del Piano di riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale e di rientro del disavanzo, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004.

Gli effetti della manovra economico-finanziaria di cui al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, non ha consentito al momento l'adozione dei provvedimenti di ammissione a finanziamento degli interventi richiesti dalle singole Regioni.

Considerato che, al momento, in conseguenza dell'ulteriore manovra di cui al decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, non si ha ancora certezza delle disponibilità finanziarie da destinare al finanziamento del programma in questione, si ritiene, pertanto, necessario prorogare ulteriormente il termine già fissato per il collaudo per le opere e per le attrezzature, al fine di perseguire in concreto gli obiettivi posti con il citato d.lgs. n. 254 del 2000.

Si precisa che al 31 luglio 2011 su una somma assegnata dal decreto del Ministro della salute dell' 8 giugno 2001 pari ad € 826.143.140,92, risultano ammessi a finanziamento n. 418 interventi, per complessivi € 746.843.755,27, pari al 90,4% della somma assegnata.

La somma di € 79.299.385,65, ancora da autorizzare, riguarda per il maggiore importo le Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Marche, Abruzzo, Campania e Puglia.

La disposizione, relativamente alla quale è stata chiesta l'esenzione dall'AIR ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 3 del dPCM n. 170 del 2008, si rende necessaria al fine di prorogare ulteriormente il termine già fissato per il collaudo delle opere e delle attrezzature, al fine di perseguire in concreto gli obiettivi posti con il citato d.lgs. n. 254 del 2000.

Non incide direttamente sulla attività dei cittadini; comunque gli stessi avranno una maggiore scelta nell'erogazione delle cure. Le imprese per la parte relativa a ristrutturazioni avranno la possibilità di concorrere alle gare d'appalto che verranno bandite per quanto riguarda il lavori e le forniture. L'opzione di non intervento pregiudica tale possibilità comportando ripercussioni nell'attività in questione.

ART.17 BIS

(Proroga dei termini in materia di adesione al cosiddetto sistema “pay back” sui farmaci)

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fissato al 31 dicembre 2011 dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.225, è prorogato al 31 dicembre 2012.

RELAZIONE

La legge 27 dicembre 2006 n. 296 ha istituito il cosiddetto “pay back” sul prezzo dei farmaci, consistente in una misura alternativa alla riduzione del 5% del prezzo al pubblico dei farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale, a fronte del versamento da parte delle aziende farmaceutiche alle Regioni dell'importo equivalente al risparmio derivante dalla riduzione del prezzo, finalizzate al contenimento della spesa farmaceutica.

Dal 2007 al 2009 le aziende farmaceutiche hanno anticipato alle Regioni 732 milioni di euro sottoforma di pay back, con un incremento di fatturato di 106 milioni di euro (+14,6%).

Tale incremento è stato più che compensato dalla misura combinata dell'extrasconto dello 0,6% a carico del farmacista+grossista (-245,5 milioni di euro), generando risparmi per il Servizio Sanitario Nazionale di 138,9 milioni di Euro.

In sostanza, il Servizio Sanitario Nazionale e le Regioni hanno ottenuto un anticipo di cassa di 732 milioni di euro, a fronte dei quali hanno realizzato un risparmio netto di 138,9 milioni di Euro. Se non fosse stata predisposta la manovra del pay back, la sola riduzione del 5% del prezzo pubblico avrebbe portato a un minore contenimento della spesa farmaceutica per soli 593,1 milioni di Euro.

Di conseguenza, a una valutazione complessiva degli ultimi anni, è emerso che la misura del pay back, alternativa alla riduzione del prezzo del 5% del prezzo al pubblico, lungi dal comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica è conveniente per il Servizio Sanitario Nazionale, per le Regioni e per le aziende farmaceutiche.

Stantibus sic legibus la possibilità di aderire al sistema del pay back da parte cesserebbe il 31 dicembre 2011, e con essa la possibilità di incrementare il contenimento della spesa nei termini sopra descritti. Si ritiene pertanto necessario prevedere una proroga del termine.

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

ART.18

(Tasse e diritti marittimi)

1. All'articolo 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a. al comma 7-undecies, le parole: "1 gennaio 2012" sono sostituite dalla seguenti parole "1 gennaio 2013";
 - b. al comma 7-duodecies, le parole: "per gli anni 2010 e 2011" sono sostituite dalla seguenti parole "per gli anni 2010, 2011 e 2012".

RELAZIONE

L'articolo 1, comma 989, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ha autorizzato il Governo ad adottare un regolamento tenendo conto dei taluni specifici criteri direttivi. Con tale regolamento, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n° 107, si è provveduto ad accorpate le quattro categorie di tributi in materia di **tasse e diritti marittimi** in sole due tasse, perseguendo l'obiettivo dello snellimento del sistema della tassazione portuale e della semplificazione delle procedure di accertamento e riscossione.

Per quanto attiene l'adeguamento dell'ammontare delle tasse e diritti marittimi, l'articolo 4 del Regolamento sopracitato ha previsto le modalità di adeguamento sulla base del tasso di inflazione, da calcolarsi a partire dalla data dell'ultima determinazione (effettuata con legge 6 agosto 1991 n° 255, con effetto dal 1 gennaio 1993).

L'articolo 1, comma 989, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007), prevede altresì che l'adeguamento avvenga mediante l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Pur essendo state definite, con la legge 296/2006 e con decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009 n° 107, le modalità e i parametri di adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi il decreto interministeriale sopracitato, di attuazione, a tutt'oggi non è stato ancora emanato in quanto si è ritenuto necessario, con il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, far slittare al 2012 il meccanismo di adeguamento delle tasse e diritti marittimi, rispetto all'originaria previsione normativa che fissava nel 2009 l'inizio della procedura.

Inoltre, il citato decreto-legge, ha previsto una fase sperimentale nella quale, le Autorità portuali, nelle more del completamento dell'autonomia finanziaria, potevano

stabilire l'importo delle tasse da applicare operando, solo in caso di riduzione della tassazione che può arrivare sino all'azzeramento, una corrispondente riduzione delle spese correnti ovvero, un corrispondente aumento delle altre entrate attraverso la propria autonomia impositiva e tariffaria.

Considerato il perdurare del periodo di crisi che ha originato la norma di slittamento delle tassa e le difficoltà rappresentate dalle associazioni di categoria a dover provvedere ad un adeguamento così oneroso, in un periodo in cui si riscontra una sostenuta diminuzione di tutte le tipologie di traffico nei porti nazionali, con la proposta si proroga il termine per l'adeguamento al 1° gennaio 2013 e conseguentemente si allunga il periodo sperimentale.

A copertura delle eventuali minori entrate derivanti, che si verificherebbero solo nel caso in cui l'autorità portuale dovesse decidere la riduzione delle citate tasse e diritti marittimi rispetto agli importi come rivalutati, le autorità portuali saranno tenute a dare seguito a corrispondenti aumenti di entrate o corrispondenti riduzioni di spese correnti da illustrare nelle rispettive relazioni al bilancio di previsione e al conto consuntivo. Tale coperta risulta implicitamente riconducibile al comma 7-terdecies che fa espresso richiamo ai modificandi commi 7-undecies e 7-duodecies.

ART. 19

(Concessioni aeroportuali)

1. All' articolo 3 comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, le parole “ 31 dicembre 2011” (*) sono sostituite dalle seguenti parole “31 dicembre 2012”.

(*) Il termine è stato prorogato al 31.3.2011 ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 dicembre 2011, n. 10 e, successivamente , al 31.12.2011, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.P.C.M. 25 marzo 2011.

RELAZIONE

Il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante revisione aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265, all' articolo 3, comma 2, fissa il termine per la conclusione di procedimenti di rilascio di alcune concessioni aeroportuali.

Il succitato decreto legislativo ha, tra l'altro, introdotto il nuovo titolo III del Codice della navigazione, novellandone l'articolo 704, che disciplina la procedura per l'assegnazione della concessione della gestione degli aeroporti di rilevanza nazionale, e prevedendo che il provvedimento di concessione – da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente agli aeroporti militari aperti al traffico civile, con il Ministro della difesa – è emanato, per un periodo massimo di durata di quaranta anni, su proposta dell'ENAC, all'esito di selezione effettuata tramite procedura di gara ad evidenza pubblica secondo la normativa comunitaria e non più attraverso le generiche “procedure concorrenziali” di cui alla precedente formulazione.

La proroga si rende necessaria al fine di non interrompere i procedimenti di dismissione di beni demaniali militari per la loro riconversione in demanio civile, all'esame del gruppo di lavoro di vertice istituito presso il Ministro della difesa.

Allo stato attuale non sono stati restituiti a questo Dicastero i decreti interministeriali inoltrati dall'Ufficio di Gabinetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'acquisizione della controfirma da parte del Ministro competente, approvativi degli affidamenti in concessione della gestione totale degli aeroporti di seguito indicati:

- aeroporto di Ancona all' Aerdorica S.p.A.
- aeroporto di Brescia – Montichiari alla Società Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca;
- aeroporto di Cuneo Levaldigi alla GEAC S.p.A.

- aeroporto di Parma alla SOGEAP S.p.A.
- aeroporto di Perugia alla SASE S.p.A.
- aeroporto di Rimini Miramare all' Aeradria S.p.A.;
- aeroporto di S. Angelo di Treviso all' AER TRE S.p.A.

Ferme restando le motivazioni sovra esposte, la finalità della proroga richiesta è anche rivolta a consentire l'eventuale riformulazione dei suddetti decreti interministeriali da sottoporre alla controfirma del Ministro del Dicastero finanziario.

Alla nuova disciplina sono sottratte, a norma del comma 2 del medesimo articolo 3, oltre che le concessioni già rilasciate (anche in base a legge speciale) quelle il cui procedimento di rilascio risulti in itinere: si tratta in particolare dei procedimenti pendenti al 23 giugno 2005 (momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo) avviati in base al regolamento n. 521/1997. Il decreto legislativo 96/2005 prevedeva che tali procedimenti avrebbero dovuto concludersi entro il termine del 23 giugno 2006, termine già più volte prorogato e per il quale si rende necessaria l'ulteriore proroga al 31.12.2012.

La proroga non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

ART. 20

(disposizioni urgenti per contenere il disagio abitativo)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, come da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 12-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, in materia di esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo, le parole: «al 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2012». Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2013 non si tiene conto dei benefici fiscali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, valutate in 3,38 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativo al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

RELAZIONE

La disposizione prevede il differimento, fino al 31 dicembre del 2012, dell'esecuzione degli sfratti riguardanti particolari categorie sociali disagiate residenti nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa.

La sospensione era stata già introdotta, fino al 30 giugno 2009, termine poi ulteriormente prorogato, dal decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, in attesa dell'avvio del "Piano nazionale di edilizia abitativa", di cui all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Il citato decreto legge n. 158/2008 ha disposto, solo per i locatori residenti nei comuni capoluogo di aree metropolitane (Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari e Trieste), benefici fiscali.

Da ultimo l'articolo 2, comma 12-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ha prorogato il termine di sospensione dei citati sfratti, previsto dal richiamato d.l. n. 158/2008, dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2011, prevedendo una copertura finanziaria di 3,38 milioni di euro per l'anno 2012 a fronte di minori entrate in bilancio dello Stato conseguenti alla proroga dei benefici fiscali per i locatori valutati in circa 1.300 soggetti.

Per la presente proroga si stimano minori entrate pari a quelle già previste nella proroga precedente e pari, quindi, a 3,38 milioni di euro per l'anno 2013, con riferimento ai benefici fiscali per circa 1.300 locatori, da finanziare con il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n 307, come già avvenuto con la citata precedente proroga.

ART. 21

(Diritti aeroportuali)

1. All' Articolo 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, le parole “31 dicembre 2011”(*) sono sostituite dalle seguenti parole “31 dicembre 2012”;

() Il termine è stato prorogato al 31.3.2011 ai sensi dell'articolo [1](#), comma 1, [del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 dicembre 2011, n. 10 e, successivamente, al 31.12.2011, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del [D.P.C.M. 25 marzo 2011](#).*

RELAZIONE

La prima disposizione, con riferimento all'articolo 21-bis del decreto legge n. 248/2007, convertito dalla legge n. 31/2008, proroga al 31 marzo 2011 il termine per l'aggiornamento, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della misura dei diritti aeroportuali come previsto dall'art. 10, comma 10, della legge n. 537/1993; viene, correlativamente, prorogato il termine per la decadenza dal medesimo aggiornamento in caso di mancata presentazione, da parte dei concessionari aeroportuali, dell'istanza di stipula del contratto di programma.

Il citato articolo 21-bis del D.L. n. 248 ha previsto che fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 10 dell'articolo 10 della legge n. 537/1993, da adottare entro il 31 dicembre 2011, il Ministro dei trasporti provvede, con proprio decreto, all'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato. Lo stesso art. 21-bis dispone la decadenza dell'aggiornamento della misura dei diritti al tasso di inflazione programmato – disposto dal Ministero nelle more della emanazione dei sopra citati decreti - qualora i concessionari non presentino completa istanza di stipula del contratto di programma entro il medesimo termine del 31 dicembre 2011.

Il complesso iter istruttorio previsto per l'emanazione dei decreti di approvazione dei contratti di programma Enac/società di gestione aeroportuale, di cui all'[articolo 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 2 dicembre 2005, n. 248](#), recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, ha comportato ritardi nel perfezionamento dei contratti di programma.

Inoltre, si rappresenta che è in itinere il provvedimento di recepimento della direttiva 12/2009/CE, concernente i diritti aeroportuali, che prevede l'introduzione nell'ordinamento nazionale di nuove disposizioni in materia.

Tanto premesso, si ravvisa la necessità di procrastinare al 31 dicembre 2012, il termine per l'aggiornamento dei diritti aeroportuali al tasso d'inflazione programmata, non essendo ancora stati sottoscritti alcuni contratti di programma, che rappresentano l'unico strumento per fissare la dinamica tariffaria negli aeroporti.

Inoltre, solo alcuni concessionari hanno presentato istanza di stipula del contratto di programma (ad oggi sono operativi solo quelli delle società di gestione SAB - Bologna, GESAC - Napoli, SAT - Pisa, ADP - Bari e Brindisi).

La proroga non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

ART. 22
(Autoservizi pubblici non di linea)

1.All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n.73, le parole “entro e non oltre il 31 dicembre 2010”, sono sostituite dalle seguenti: “entro e non oltre il 30 giugno 2012.>>

(*) Il termine è stato prorogato al 31.3.2011 ai sensi dell'articolo [1](#), comma 1, [del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 dicembre 2011, n. 10 e, successivamente, al 31.12.2011, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del [D.P.C.M. 25 marzo 2011](#).

RELAZIONE

L'articolo proposto dispone una proroga sino al 30 giugno 2012 per l'emanazione del decreto con cui, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del D.L.n.40/10, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n.281/1997, avrebbe dovuto adottare disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente. L'adozione di tale decreto si rende necessaria, in quanto la normativa introdotta dall'articolo 29, comma 1 – quater del decreto legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.14, che ha apportato modifiche sostanziali alla legge quadro 15 gennaio 1992, n.21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, tra cui, in particolare, il servizio di taxi con autovettura e il servizio di noleggio con conducente, presenta notevoli profili di criticità, sia sotto il profilo costituzionale che comunitario e risulta, peraltro, di problematica attuazione, alla luce di alcune carenze sostanziali di carattere ordinamentale.

Al fine di addivenire ad una soluzione condivisa e concordata non solo tra le istituzioni interessate (la materia, infatti, rientra nella sfera di competenza di Regioni, Comuni e Province) ma anche tra le associazioni di categorie del settore taxi e del noleggio con conducente, si è insediato un tavolo tecnico che ha visto la partecipazione di tutti i soggetti interessati e che si proponeva di emendare e/o comunque di correggere il predetto art. 29, comma 1-quater.

Peraltro, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha sottoscritto un Protocollo d'intesa, concordato con ANCI, UPI e Regioni, che si prefiggeva la riformulazione della suddetta norma secondo le modalità nello stesso contenute ed era stata avviata apposita istruttoria in sede di Conferenza Unificata per giungere ad un'intesa tra le istituzioni in ordine ai principi cui dovrà uniformarsi l'emananda disciplina del settore.

L'articolo proposto, pertanto, si rende necessario al fine di arginare la confusione che deriverebbe da un'applicazione dell'articolo 29, comma – 1 quater nella sua attuale formulazione, con i conseguenti effetti negativi che interesseranno gli enti locali competenti nella gestione pratica dei problemi, inevitabilmente causati dal caos interpretativo indotto

dall'applicazione della predetta normativa e che si porranno, peraltro, in modo diverso nelle varie realtà territoriali coinvolte.

SVILUPPO ECONOMICO

ART. 23

(Modifica del termine per la concessione della miniera di carbone del Sulcis)

1.All'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'articolo 38, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e dal comma 1 dell'art.3-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n.105 convertito con la legge 13 agosto 2010, n. 129 le parole: «entro il 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012».

RELAZIONE

La previsione di una proroga del termine della gara per la concessione integrata del progetto Sulcis, di cui all'articolo 38 della legge 23 luglio 2009, n. 99, si rende necessaria per garantire il tempo indispensabile per la conclusione dell'esame da parte della Commissione europea della compatibilità dell'aiuto di Stato previsto. Tale esame è attualmente in corso e rappresenta l'elemento giustificativo della fattibilità del progetto e sul quale si decideranno le adesioni alla gara stessa.

Nel merito, la possibilità di realizzare un intervento di elevata valenza tecnologica ed industriale in ambito europeo, permetterà di sperimentare la filiera corta miniera-centrale termoelettrica- impianto di cattura e stoccaggio della CO₂ con l'utilizzo di carbone di basso rango che rappresenta un modello di sistema di gestione energetica che potrà essere replicato in altre situazioni analoghe con rilevanti implicazioni commerciali. In particolare il successo del progetto potrà fornire alle imprese europee un forte vantaggio competitivo sulla concorrenza mondiale nei paesi, come la Cina, con ampie riserve di lignite.

AMBIENTE

ART. 24

(Funzionalità delle Autorità d'ambito Territoriale)

1. “Il termine di cui all’articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, come prorogato ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è prorogato al 31 dicembre 2012”

RELAZIONE

La proroga proposta intende assicurare l'indispensabile continuità nell'erogazione dei servizi pubblici locali e nell'esercizio delle relative funzioni pubbliche, poiché l'abrogazione delle Autorità d'Ambito ad opera dell'articolo 2, comma 186-bis della legge 191/2009, anche alla luce delle recenti modifiche al quadro normativo in materia di servizi pubblici locali, conseguente agli esiti referendari di giugno e della successiva introduzione dell'art. 4 del D.L. 138/2011, renderebbe, in caso di intempestività delle leggi regionali di attribuzione delle funzioni delle ATO ad altri soggetti, del tutto critiche le procedure di affidamento stesse. La proroga garantisce un ulteriore periodo transitorio, utile al passaggio delle funzioni dalle ATO ai nuovi soggetti individuati dalle Regioni, nonché per adottare le opportune iniziative di coordinamento in tal senso. Si tratta pertanto di una norma che garantisce un idoneo adeguamento delle strutture di governance del settore idrico in quanto, in assenza di tale disposizione, allo scadere del termine normativamente previsto, si potrebbe generare un blocco dell'attività di pianificazione d'ambito e di gestione del servizio idrico in ragione dei ritardi nell'adozione delle leggi regionali.

ART. 25

(Proroga operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti)

1. All'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole “9 febbraio 2012” sono sostituite dalle seguenti: “2 aprile 2012.”
2. All'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, le parole “31 dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “2 luglio 2012”.

RELAZIONE

Con il decreto legge 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è stato prorogato il termine di operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - originariamente previsto dal D.M. 17 dicembre 2009 - prevedendo il differimento della data al 9 febbraio 2012 per tutti i soggetti obbligati ad aderire allo stesso, fatte salve le categorie di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, per le quali l'articolo 6, comma 2, lettera f-octies), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 prevede sia non antecedente al 1° giugno 2012.

Al fine di consentire un necessario periodo di adeguamento del sistema e consentire a tutti gli operatori coinvolti di adempiere correttamente agli adempimenti informatici previsti, la norma proposta al comma 1 proroga al 2 aprile 2012 il termine di piena entrata in operatività. Il comma 2 si rende necessario in quanto l'art. 39, comma 9, del d.lgs. 205/2010, fissa al 1° gennaio 2012 il termine a decorrere dal quale le piccole imprese agricole che producono e trasportano modesti quantitativi di rifiuti sono obbligate ad iscriversi al SISTRI.

Tale norma, in ragione del termine ivi stabilito, avrebbe dovuto svolgere una funzione di favore nei confronti di tale categoria di produttori di rifiuti, in quanto aveva previsto un obbligo di iscrizione posticipato di 6 mesi rispetto alle altre categorie di soggetti obbligati, il cui termine era fissato al 1° giugno 2011.

In ragione dello slittamento del termine di iscrizione per le altre categorie di soggetti obbligati si propone la proroga del termine per le piccole imprese agricole al 2 luglio 2012.

MANCA RELAZIONE TECNICA

ART. 26
(Gestione dei rifiuti in Campania)

1. Il termine di cui all'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è prorogato al 31 dicembre 2012.

RELAZIONE

La proposta di proroga si rende necessaria al fine consentire ai Comuni della Regione Campania di esercitare le funzioni in materia di gestione dei rifiuti – nello specifico le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata - anche oltre il termine del 31 dicembre 2012 previsto allo stato attuale dalla disciplina speciale per tale regione. Tali funzioni, attribuite alle Province dal Decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania sono infatti strettamente connesse anche a quelle in materia tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti, che, per mezzo dell'istituzione del nuovo tributo comunale unico sui "Rifiuti e Servizi" previsto all'art. 14 del D.L. n. 201/2011, ritornano ad essere incardinate in capo ai Comuni.

Manca relazione tecnica

ART. 27

(Proroga di termine riferito al decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161 recante attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria e successive modificazioni)

1. Il termine di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, e successive modificazioni, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 26, è prorogato al 31 dicembre 2012.

RELAZIONE

Il D.Lgs. 161 del 2006, interpretando in senso restrittivo le disposizioni recate sul punto dalla Direttiva comunitaria cui dava attuazione e unico caso in Europa, ha introdotto (articolo 7, comma 2) il divieto di immissione sul mercato di prodotti vernicianti contenenti Composti Organici Volatili (COV) in misura superiore a quella consentita nell'ambito dell'UE, anche quando destinati esclusivamente a Paesi extra UE. Tale soluzione interpretativa è stata approvata nonostante le perplessità del Ministero dell'Ambiente.

Il divieto, infatti, non comporta alcun vantaggio in termini ambientali, per il semplice motivo che l'esportazione di tali prodotti soddisfa una domanda incompressibile, originata da Paesi che, vuoi per condizioni climatiche sfavorevoli (bassissime temperature) vuoi per arretratezza delle tecnologie vernicianti, non possono tecnicamente utilizzare prodotti a ridotto contenuto di COV.

In un secondo momento, constatate le difficoltà applicative della norma formulata nei termini anzidetti, tale divieto, che sarebbe dovuto entrare in vigore dal 1° gennaio del 2009, è stato giustamente fatto oggetto di ripetute proroghe, richieste dal Ministero dell'Ambiente in accordo con il Ministero dello Sviluppo Economico.

Una serie di eventi ha impedito nel corso del 2011 di operare una modifica che prevedeva, con apposito emendamento, approvato in Commissione con il parere favorevole del Ministero dell'ambiente, l'abrogazione del divieto.

Conseguentemente dal 1° gennaio 2012, qualora l'art. 7, co. 2 del D.Lgs. 161/2006 non dovesse essere modificato, cento milioni di euro di fatturato derivante dai prodotti vernicianti destinati all'esportazione extracomunitaria verrebbero persi dalle imprese operanti in Italia e le relative produzioni sarebbero trasferite in uno qualsiasi degli altri Paesi dell'UE.

L'emendamento, inoltre, consentirebbe di allinearsi a quanto previsto dalla legge di stabilità (Legge n. 83/2011), che vieta espressamente di introdurre, o mantenere, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse.

Manca relazione tecnica

ART.28

(Proroga termini per conferimento in discarica di rifiuti)

1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è prorogato al 31 dicembre 2012.

RELAZIONE

L' art. 6, comma 1, lett. p) del D.Lgs 36/2003 impone il divieto dal 1 gennaio 2012 (a seguito della precedente proroga all'art. 2, comma 4-sexiesdecies del D.L. 225/2010, convertito con Legge 10/2011) di conferimento in discarica di tutti i rifiuti (speciali ed urbani) con potere calorifico (p.c.i.) superiore a 13.000 kJ/kg ma, in relazione alla nota carenza di impianti di recupero energetico dei rifiuti in ambito nazionale, e alla luce del fatto che tale limitazione del potere calorifico dei rifiuti non trova riscontro nella direttiva europea 99/31/CE sulle discariche, risulta necessario il rinvio dell'entrata in vigore di tale divieto almeno fino alla realizzazione e disponibilità degli impianti necessari.

MANCA RELAZIONE TECNICA

MIUR

ART. 29

(Proroga del Consiglio nazionale della pubblica istruzione)

1. Il termine di cui all'articolo 7, comma 4-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è prorogato al 31 dicembre 2012.

Motivazione

Con il d.P.C.M. 25 marzo 2011 (emanato in attuazione del d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, conv. dalla l. 26 febbraio 2011, n. 10), il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è stato prorogato, nella sua attuale composizione, fino al 31 dicembre 2011.

Tale organismo, istituito con d.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, e disciplinato dagli artt. 23, 24 e 25 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione (d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297), svolge essenzialmente le seguenti funzioni: a) in quanto organo di consulenza tecnico-professionale del Ministro, formula pareri facoltativi o obbligatori, espressamente richiesti dall'Amministrazione, o pronunce di propria iniziativa (in particolare, il parere è obbligatorio "nei casi di questioni generali in materia di programmazione dello sviluppo della scuola e di contenuti culturali e didattici nonché di riforma di struttura di uno degli organi scolastici"; cfr. cit. art. 25, comma 2); b) come supporto all'azione amministrativa di questo Dicastero, esprime pareri obbligatori e, in taluni casi, vincolanti su questioni relative allo stato giuridico del personale docente. Si tratta di compiti tuttora attuali, di talché l'Amministrazione continua a sottoporre al Consiglio, sovente con urgenza, numerose richieste di parere.

Si ritiene pertanto necessaria, in attesa di una riforma degli organi collegiali della scuola, un'ulteriore proroga dell'organo consultivo per evitare un'evidente incoerenza con l'impianto normativo attuale.

Relazione tecnica

La norma proposta non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infatti, le funzioni di segreteria del CNPI sono assicurate da personale dipendente del Ministero a ciò preposto dal regolamento di organizzazione, mentre alle altre spese di funzionamento, di ammontare minimo, si provvederà nell'ambito degli ordinari stanziamenti a tal fine iscritti nello stato di previsione del Ministero stesso.

Si precisa, inoltre, che la partecipazione alle attività di detto Consiglio da parte dei suoi componenti dà luogo al solo rimborso delle spese sostenute, limitatamente ai residenti fuori Roma, e ai gettoni di presenza, il cui importo, assolutamente irrisorio, in questo esercizio finanziario non supererà € 1.500,00, anche a seguito della riduzione del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2011, disposta dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31

maggio 2010, n. 78 recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”.

ART. 30

(Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale)

1. Il termine di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è prorogato al 31 dicembre 2012.

Motivazione

Con il d.P.C.M. 25 marzo 2011 (emanato in attuazione del d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, conv. dalla l. 26 febbraio 2011, n. 10), il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) è stato prorogato, nella sua attuale composizione, fino al 31 dicembre 2011.

La proroga di un ulteriore anno si rende necessaria al fine di assicurare continuità nella delicata fase di completamento della riforma dell'alta formazione artistica e musicale e, nel contempo, di procedere al rinnovo dell'organo solo dopo aver apportato le modifiche alla sua composizione necessarie per assicurare la rappresentanza dei settori scientifico-disciplinari di recente definiti.

Al riguardo si segnala che nel 2009, con l'art. 7, comma 4, d.l. 30 dicembre 2009, n. 194 (conv. dalla l. 26 febbraio 2010, n. 25) era stata già recepita l'opportunità di prevedere una proroga dell'attuale CNAM per superare il periodo di transizione connesso all'entrata in vigore del riordinamento complessivo del sistema Afam, e in particolare alla definizione dei nuovi ordinamenti didattici e dei nuovi settori disciplinari, con il conseguente reinquadramento del personale docente in servizio.

Il regolamento recante tali modifiche sarà approvato entro il 2012, sicché ancora sussistono i motivi della proroga.

Relazione tecnica

La norma proposta non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 31

(Proroga di termini per l'assunzione di personale universitario)

PER I COMMI 1 E 2 VEDI FORMULAZIONE FUNZIONE PUBBLICA.

INTERNO

ART. 32

(Proroga del termine di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10)

1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è prorogato sino al 30 giugno 2012, fermo restando quanto disposto dalla stessa norma. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10.311,907,02 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nella quota parte destinata al Ministero dell'Interno.

MOTIVAZIONE

La proposta normativa mira a prorogare per sei mesi la durata dei contratti a tempo determinato delle 650 unità di personale impiegate presso gli Sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture e presso gli uffici immigrazione delle Questure.

Si intende garantire la piena operatività degli uffici competenti allo svolgimento delle delicate funzioni in materia di immigrazione, uffici che, già fortemente impegnati nel completamento delle complesse procedure di emersione del lavoro irregolare, saranno ulteriormente impegnati nell'attuazione dell'Accordo di integrazione, la cui entrata in vigore dal prossimo mese di marzo richiederà uno straordinario sforzo organizzativo, con il determinante apporto della matura esperienza professionale ormai acquisita dal personale interessato. Restano ferme le espresse deroghe - contenute nell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 - al vincolo di proroga di cui alle disposizioni generali sul lavoro a tempo determinato, in linea con i principi di recente espressi dal Dipartimento della Funzione Pubblica sull'utilizzo dei contratti a tempo determinato, e quelle relative all'applicabilità delle disposizioni relative alla stabilizzazione e alla trasformazione dei contratti in parola in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

La copertura degli oneri finanziari derivanti dall'operazione viene assicurata a carico del fondo di riassegnazione istituito dalla recente legge di stabilità 2012.

ART . 33

(Proroga del termine in materia di disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia ed internet)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole "fino al 31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti "fino al 31 dicembre 2012".

MOTIVAZIONE

E' prorogato, per l'anno 2012, l'obbligo di acquisire la licenza di pubblica sicurezza per lo svolgimento delle attività di pubblico esercizio o di circolo privato, nei quali siano posti a disposizione del pubblico apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche (c.d. internet point") ..

Secondo le segnalazioni provenienti dagli uffici di polizia permane tuttora la necessità di prevedere il previo rilascio della licenza di pubblica sicurezza al fine di poter attivare i previsti, conseguenti controlli, nonché di disporre le prescrizioni ritenute necessarie per il pubblico interesse, emanando altresì eventuali provvedimenti inibitori.

ART . 34

(Proroga concernente personale corpo nazionale vigili del fuoco)

1.All'articolo 1, comma 6-septies, del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole «Fino al 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle parole «Fino al 31 dicembre 2012.»

MOTIVAZIONE

L'articolo 133, comma 1 del Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevede la possibilità, per gli organi costituzionali, gli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e la Presidenza del Consiglio dei Ministri di avvalersi delle prestazioni professionali del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, incluso quello dirigenziale, mediante l'istituto del comando o del collocamento fuori ruolo. Tale facoltà non può eccedere, contemporaneamente, cinque unità di personale dirigenziale del Corpo.

Il successivo comma 3 prevede, poi, che gli oneri finanziari siano a carico dell'Amministrazione di destinazione. L'articolo 1, comma 6-septies del Decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, prevede una deroga espressa all'articolo 133, commi 1 e 3 del Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Pertanto le unità di personale possono essere più di cinque, e le spese restano a carico dell'Amministrazione che dispone il comando, cioè del Ministero dell'interno.

La disposizione, già prorogata fino al 31 dicembre 2011, viene ora ulteriormente prorogata con la proposta normativa fino al 31 dicembre 2012.

La proroga non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, atteso che "la disposizione prorogata" (articolo 1, comma 6-septies del decreto legge n. 300/2006) richiama espressamente il limite delle risorse finanziarie disponibili, con conseguente rispetto del principio dell'invarianza di spesa.

ART. 35

(Proroga del termine in materia di poteri sostitutivi in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione degli enti locali)

1. Sono prorogate, per l'anno 2012, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.

MOTIVAZIONE

Si intende confermare, anche per l'anno 2012, l'attribuzione al Prefetto – in attesa della completa attuazione del Titolo V della Costituzione – del potere d'impulso e di quello sostitutivo in caso di inadempimento degli enti locali agli obblighi fondamentali di approvazione del bilancio di previsione e dei provvedimenti necessari al riequilibrio di bilancio. La norma, introdotta dall'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, è stata successivamente prorogata e, da ultimo, per l'anno 2011, in virtù della previsione del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 29/12/2010, n. 225, dal citato D.P.C.M.

La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

ART.36

(Proroga del termine in materia di dati biometrici delle carte d'identità)

1. Il termine di cui all'art. 3, comma 2, del R.D. 18-6-1931 n. 773, relativo all'apposizione delle impronte digitali sulle carte di identità, è prorogato al 31 dicembre 2012.

MOTIVAZIONE

L'articolo 3 del R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.) - come modificato, da ultimo, dal comma 5 dell'art. 10, D.L. 13 maggio 2011, n. 70 - prevede che le carte di identità rilasciate a partire dal 1° gennaio 2011 devono essere munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono.

L'inserimento delle impronte digitali sulla carta d'identità cartacea comporta costi di adeguamento, sia per i comuni che per i cittadini, in quanto il raggiungimento di adeguati standard di sicurezza richiederebbe l'adozione della tecnica della digitalizzazione, consistente nell'inserimento del chip, ovvero di un apposito supporto elettronico, sul documento stesso.

L'individuazione, pertanto, di adeguati requisiti di sicurezza, indispensabili anche al fine di evitare la falsificazione delle carte d'identità rilasciate in formato cartaceo, rende necessario prorogare il termine al 31 dicembre 2012.

ART . 37

(Proroga del termine in materia di contributi a favore dell'agenzia autonoma per la gestione dei segretari comunali e provinciali)

1. Il termine di cui all'articolo 7, comma 31-sexies, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è prorogato di 180 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

RELAZIONE

L'articolo 7, comma 31-sexies, primo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha previsto che il contributo a carico delle amministrazioni provinciali e dei comuni ed in favore della soppressa Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali fosse soppresso dal 1 gennaio 2011 e che dalla stessa data venissero corrispondentemente ridotti i contributi ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni per essere destinati alla copertura degli oneri derivanti dal trasferimento al Ministero dell'Interno delle risorse strumentali e del personale in servizio presso la predetta Agenzia, sulla base di criteri da definire con decreto del Ministro dell'Interno – di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali - da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 30 luglio 2010, n.122.

Considerato che il citato trasferimento di risorse, già di per sé complesso, non è stato ancora realizzato per le ulteriori difficoltà derivanti dall'anticipazione del federalismo fiscale al 2011, si rende necessario prevedere una proroga per la realizzazione dei suddetti adempimenti, al fine di evitare una dannosa interruzione nella gestione amministrativa dei segretari comunali e provinciali e consentire il definitivo trasferimento al Ministero dell'Interno delle funzioni già svolte dall'Agenzia.

ART.38

(Proroga del termine in materia di contabilità speciali intestate ai prefetti delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta – Andria – Trani)

1.All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole "sino al 31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti "sino al 31 dicembre 2012."

MOTIVAZIONE

Da verificare con il Mef.

La proroga è finalizzata ad assicurare il completamento degli interventi necessari alla realizzazione di un primo nucleo di uffici statali nelle Province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, mediante il mantenimento, anche per il 2012, delle risorse assegnate ad apposite contabilità speciali, prima intestate ai Commissari governativi *pro-tempore* e successivamente ai Prefetti delle rispettive Province.

Nel corso degli anni, con appositi e distinti D.P.C.M., sono stati versati i fondi necessari allocati nello stato di previsione del Ministero dell'interno e sono stati determinati i programmi di attività, con i connessi piani finanziari.

L'esigenza di rimodulare il fabbisogno concernente il completamento degli interventi necessari alla costituzione degli uffici, emersa nel tempo, ha reso necessario predisporre ulteriori D.P.C.M., integrativi dei precedenti, il cui iter è tuttora in corso, ma che prevedono, quale termine ultimo per l'utilizzo delle risorse dagli stessi previste, il 31 dicembre prossimo. La mancata proroga comporterebbe che le risorse già stanziare, non potendo essere conservate nelle contabilità speciali oltre il citato termine, andrebbero a costituire economie di bilancio.

Va aggiunto inoltre che l'utilizzo dei fondi già disponibili consentirebbe il completamento degli interventi, senza alcun aggravio di spese per lo Stato.

ART. 39

(Proroga del termine per il definitivo adeguamento delle strutture ricettive turistico-alberghiere alle disposizioni di prevenzione incendi)

1. Il termine stabilito dall'articolo 23, comma 9, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come da ultimo prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2012 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e siano ammesse, a domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio approvato con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. In caso di omessa presentazione dell'istanza, di mancata ammissione al piano straordinario ovvero nel caso in cui, alla data del 31 dicembre 2012, non risulti ancora completato l'adeguamento antincendio delle strutture ricettive di cui al comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

MOTIVAZIONE

Il completo adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi da parte delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, se non sostenuto da mirati interventi, rischia di compromettere l'esercizio di numerose attività in un settore di assoluto rilievo per il Paese.

Un'ennesima, mera proroga del termine in scadenza non è più percorribile, tenuto anche conto della procedura di infrazione per il non corretto recepimento della direttiva 89/391/CE avviata, il 29 settembre scorso, dalla Commissione europea che, tra l'altro, ha censurato le proroghe che si susseguono ormai dal 2001 e che stanno procrastinando "all'infinito" l'applicazione delle disposizioni di sicurezza antincendio.

E' pertanto assolutamente necessario definire un piano straordinario che, nell'individuare progressive modalità di adeguamento antincendio, consenta di ultimare, entro il 31 dicembre 2012, la messa in sicurezza di circa 14 mila strutture, salvaguardando attività di impresa e relativo "indotto", unitamente all'incolumità delle persone.

Per affrontare la complessa situazione in cui versano le citate strutture, non risulta risolutiva l'applicazione del recente d.P.R. n. 151/2011, recante la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, che -introducendo il sistema della s.c.i.a. e connesse verifiche in tempi stretti- rischia di determinare ulteriori difficoltà nell'adeguamento antincendio con chiusura di numerosissime attività. Di qui la necessità di pervenire a una soluzione "ponte" che "accompagni", con la gradualità necessaria, le oltre 14 mila strutture verso il vigente

regime di semplificazione antincendio (il citato d.P.R. n. 151/2011) per tutti gli adempimenti relativi ai successivi rinnovi e alle verifiche periodiche.

Ed è proprio a questa esigenza che risponde il piano straordinario previsto dal comma 1 dell'articolo, da adottarsi con decreto del Ministro dell'interno entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legge.

Lo stesso comma 1 dell'articolo dispone, per le sole strutture ricettive turistico-alberghiere che siano ammesse al piano straordinario, la proroga al 31 dicembre 2012 del termine per l'adeguamento antincendio, di imminente scadenza (31 dicembre 2011).

Considerato che, rispetto al citato d.P.R. n. 151/2011, la disciplina introdotta riveste carattere "extra ordinem", al comma 2 sono previsti, necessariamente, i profili sanzionatori connessi all'omessa presentazione dell'istanza, alla mancata ammissione al piano ovvero, dopo l'ammissione al piano medesimo, alla mancata ultimazione dell'adeguamento antincendio delle strutture entro il termine del 31 dicembre 2012. A tal fine, la disposizione mutua le sanzioni (divieto di prosecuzione dell'attività e rimozione di eventuali effetti dannosi) previste proprio dall'articolo 4 del d.P.R. n. 151/2011.

GIUSTIZIA

ART. 40

(Proroga delle disposizioni contenute nell'articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.14).

1.All'art.44-*bis*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n.14, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012".

RELAZIONE

L'emendamento proposto mira a prorogare sino al 31 dicembre 2012 l'efficacia delle disposizioni dell'art 44 bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n.14, che attribuisce al capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria gli speciali poteri previsti dall'art.20 del decreto-legge 29 dicembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al fine di procedere al compimento degli investimenti necessari per conseguire la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie o l'aumento della capienza di quelle esistenti. L'esigenza di tale proroga consegue alla dichiarazione dello stato di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale adottata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2010 (G.U. n. 23 del 29 gennaio 2010), attestante il persistere di una situazione emergenziale e la necessità di prorogare i poteri sostitutivi necessari a superare l'inerzia delle amministrazioni coinvolte nella procedura di realizzazione delle opere pubbliche in questione. Allo stato il piano indicato non risulta completato.

Dall'emendamento proposto non derivano ulteriori oneri per le finanze pubbliche.

ECONOMIA E FINANZE

ART. 41

(Funzionalità dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA))

1. Al fine di continuare a garantire il controllo sulla ordinaria amministrazione e sullo svolgimento delle attività istituzionali fino all’avvio del funzionamento dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), istituita ai sensi dell’articolo 37 della legge 23 luglio 2009, il collegio dei revisori dei conti già operante in seno all’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente – ENEA, soppresso ai sensi del medesimo articolo 37, continua ad esercitare le sue funzioni fino alla nomina del nuovo organo di controllo dell’Agenzia.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge 23 luglio 2009, n. 99, concernente disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, all’art. 37, disciplina l’istituzione dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA. L’Agenzia è un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all’innovazione nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell’energia, con particolare riguardo al settore nucleare e dello sviluppo economico sostenibile.

L’Agenzia stessa svolge le relative funzioni con le risorse finanziarie, strumentali e di personale dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente - ENEA.

Il comma 5 del sopra citato art. 37 ha previsto che, per garantire l’ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all’emanazione ed all’applicazione della disciplina definitiva, con decreto del Ministero dello sviluppo economico dell’Agenzia in rassegna, sono nominati un commissario e due sub commissari, che risultano già insediati, con decreto del MISE.

Si evidenzia che con decreto del 27 settembre 2011 del Ministro dello Sviluppo Economico, gli incarichi di Commissario e Subcommissario, nominati ai sensi del comma 5 del predetto art. 37, sono stati prorogati dal 31 dicembre 2011 “sino alla data di approvazione del decreto interministeriale di cui all’art. 37, comma 4, legge 23 luglio 2009, n. 99, e, comunque, non oltre dodici mesi a decorrere dalla data del presente decreto”.

L’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA), soppresso dal comma 3 dell’art. 37 della legge n. 99/2009, era disciplinato dal decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257. La normativa di riordino, di cui al più volte citato art. 37 della legge n. 99/2009, nulla prevede in ordine alle funzioni di controllo sull’attività dei commissari.

Alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto che l’ENEA è destinatario di contributi da parte dello Stato, considerata la necessità del monitoraggio della spesa pubblica e del suo contenimento, si ritiene necessario il mantenimento dell’organo di controllo già operante nell’ENEA, fino alla nomina del nuovo organo di controllo dell’Agenzia e comunque non oltre dodici mesi a decorrere dal presente decreto.

RELAZIONE TECNICA

In relazione all’impatto finanziario che lo schema di norma proposta potrebbe originare, si evidenzia che la medesima, così come sancito dal comma 6 dell’art. 37, della legge 23 luglio 2009, n. 99, istitutivo dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo

economico sostenibile (ENEA), non comporta alcuna nuova o maggiore spesa, in quanto gli oneri per l'organo di controllo in questione rientrano nei normali e già previsti oneri di funzionamento.

ART. 42

1. Al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 4, comma 3, le parole: "centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: " il 31 dicembre 2012";
 - b) all'articolo 8, comma 7 le parole "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: " il 31 dicembre 2012";
 - c) all'articolo 11, comma 3 le parole "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: " il 31 dicembre 2012";
 - d) all'articolo 11, comma 4 le parole "centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: " il 31 dicembre 2012";
 - e) all'articolo 12, le parole "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: " il 31 dicembre 2012";
 - f) all'articolo 16, comma 2 le parole "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: " il 31 dicembre 2012";
 - g) all'articolo 18, comma 1 le parole "centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: " il 31 dicembre 2012";
 - h) all'articolo 23 le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: " il 31 dicembre 2012";
 - i) all'articolo 25, comma 1 le parole "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: " il 31 dicembre 2012";

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Due importanti novità legislative hanno modificato profondamente il contesto nel quale devono collocarsi i decreti attuativi da emanarsi ai sensi del decreto legislativo 31.5.2011, n. 91 recante disposizioni in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili.

La Direttiva 2011/85/UE dell'8 novembre 2011 stabilisce regole dettagliate riguardanti le caratteristiche dei quadri di bilancio degli Stati membri, sono fissati precetti su contabilità e statistiche, regole di bilancio numeriche, quadri di bilancio a medio termine nonché su trasparenza delle finanze dell'amministrazione pubblica, in senso lato, e per il suo recepimento, individuato nella stessa direttiva per il 31 dicembre 2013, è stato deciso in sede europea l'anticipo al 31 dicembre 2012.

Il Disegno di legge costituzionale: "Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale" approvato in prima lettura da entrambi i rami del Parlamento e per il quale Le modifiche proposte, che intervengono novellando gli articoli 81, 100, 117 e 119 della Costituzione, incidono sulla disciplina di bilancio dell'intero aggregato delle pubbliche amministrazioni, compresi pertanto gli enti territoriali regioni, province, comuni e città metropolitane.

Dalle circostanze sopra evidenziate si rende necessario prorogare i termini per l'emanazione dei citati decreti attuativi al fine di poterli armonizzare e rendere coerenti con il nuovo impianto che si andrà a definire nel corso del prossimo anno.

RELAZIONE TECNICA

La norma prevede la proroga al 31 dicembre 2012 dei termini per l'emanazione di provvedimenti normativi attuativi del decreto legislativo 31 maggio, n. 91. Considerata la natura e l'oggetto dei provvedimenti attuativi oggetto della proroga, la disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 43

(Conservazione somme iscritte nel conto della competenza e dei residui per l'anno 2011 derivanti dal riparto del Fondo per il 5 mille del gettito IRPEF)

Le somme iscritte in bilancio in conto competenza e nel conto dei residui nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» e del programma «Fondi da assegnare», capitolo n. 3094, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2011, non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire per l'anno 2012, tra i pertinenti capitoli delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo.

Relazione Tecnica

La norma in esame intende conservare in bilancio i fondi destinati per l'anno 2011, sia in conto competenza che in conto residui, alla ripartizione della quota del 5 per mille dell'IRPEF, da riutilizzare in conto residui nel successivo esercizio (per finalità di sostegno al volontariato ed alle ONLUS, di ricerca scientifica, universitaria e sanitaria e di attività sociali), nelle more del completamento delle relative procedure per l'erogazione dei contributi.

Tali fondi, relativi alle scelte dei contribuenti per la quota del 5 per mille dell'IRPEF effettuate con le dichiarazioni dei redditi presentate nel 2010 per il periodo d'imposta 2009, sono ripartiti secondo le modalità stabilite dal D.P.C.M. 23 aprile 2010.

In base al citato provvedimento attuativo, tra l'altro, il calcolo dell'importo spettante a ciascun soggetto destinatario del beneficio viene effettuato dall'Agenzia delle Entrate sulla base delle suddette scelte effettuate dai contribuenti attraverso l'esame di ogni singola dichiarazione.

La necessità della conservazione dei fondi consegue in sostanza dalla complessità delle procedure, da definirsi sulla base di specifica segnalazione da parte dell'Agenzia dell'entrate che individui le rispettive quote del fondo da ripartire con apposito decreto di variazioni di bilancio in favore dei Ministeri interessati, per la successiva erogazione diretta ai soggetti beneficiari.

Tenuto conto che anche nei decorsi esercizi il procedimento non si era concluso nell'anno in cui era stato appostato lo stanziamento in bilancio dei contributi in questione, la norma non comporta effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica, atteso che le suddette risorse non utilizzate nel 2011 sono già considerate nei tendenziali di spesa a legislazione vigente.

ART. 44

(Posizioni di Comando del personale di Poste Italiane)

1. Sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, i comandi del personale appartenente a Poste Italiane S.p.A. che non sia stato ancora inquadrato, ai sensi dell'articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, nei ruoli delle Amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni, ai sensi degli articoli 30, 33 e 34 bis del predetto decreto.

Relazione illustrativa

La disposizione ha lo scopo di prevedere per il personale di Poste in posizione di comando presso Pubbliche Amministrazioni/Enti una ulteriore proroga dei comandi in atto.

Dal 1998, anno di trasformazione dell'ente Poste in Società per Azioni, il personale dipendente di Poste Italiane non può accedere al comando presso P.A..

Tuttavia la proroga dei comandi in atto è stata sempre prevista con apposite previsioni normative inserite nell'ambito delle leggi finanziarie successive a tale data (art. 53, comma 19 L. n. 449/97; art. 45, comma 10, L. n. 448/98 e così via fino alla L. 24 dicembre 2007, n. 244) e, da ultimo, dal decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 (art. 1, c. 1) e dal Decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2011 (art. 1, c. 1), al fine di consentire ad Amministrazioni ed Enti interessati di far transitare nei loro ruoli il personale in posizione di comando.

La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), a differenza delle precedenti ha, peraltro, previsto attraverso l'articolo 3, comma 112, la possibilità di inquadramento del suddetto personale nei ruoli delle Amministrazioni dello Stato presso cui presta servizio in posizione di comando o presso le Amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 D.lgs. 165/2001, nei limiti dei posti disponibili in organico con proroga dei comandi fino alla conclusione delle procedure di inquadramento e comunque non oltre il 31 dicembre 2008. Il comma 9 dell'articolo 41 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in Legge 27 febbraio 2009, n. 14 ha prorogato la suddetta data al 31 dicembre 2009, il comma 19 dell'art. 1 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 l'ha prorogata al 31 dicembre 2010 ed, infine, il comma 1 dell'art. 1 del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 e il comma 1 dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 marzo 2011 l'hanno prorogata rispettivamente al 31 marzo 2011 ed al 31 dicembre 2011.

In ragione dell'esiguo numero delle risorse interessate (8 unità), della professionalità che le stesse hanno acquisito presso le Pubbliche Amministrazioni di destinazione, del notevole lasso di tempo intercorso (comandi ante 1998) sarebbe, pertanto, auspicabile procedere ad una ulteriore proroga di un anno in modo da consentire il definitivo inserimento nei ruoli organici delle Amministrazioni di destinazione.

Art. 45

(Continuità degli interventi a favore delle imprese)

1. Al fine di assicurare la necessaria continuità degli interventi in essere a sostegno delle imprese, le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489, possono essere prorogate, per motivi di pubblico interesse, sino alla piena operatività delle norme attuative dell'art. 5, comma 5-sexies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e comunque non oltre due anni dall'entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la riduzione di almeno il 10% delle commissioni di cui all'articolo 41, comma 16-undecies, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, nei limiti delle risorse disponibili.

Relazione illustrativa

Il comma 5 sexies della L 225/1992 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) aggiunto dal comma 2-quater dell'art. 2, D.L. 29 dicembre 2010 n. 225 convertito nella L. n. 10/2011, ha rifinanziato ed esteso l'ambito di operatività del Fondo di Garanzia di cui all'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, quale strumento di rapido intervento a favore delle imprese danneggiate. Il Fondo, che ha assicurato nel corso degli ultimi trent'anni la copertura della garanzia dei finanziamenti agevolati in favore delle imprese colpite da diverse calamità naturali, viene, pertanto, a porsi come un istituto strategico di protezione civile, collegabile direttamente alla dichiarazione dello stato di emergenza.

In un periodo di esiguità di risorse pubbliche, il legislatore ha inteso razionalizzare e ottimizzare gli strumenti operativi già esistenti - come appunto il Fondo di garanzia ex Legge n. 1142/66 - in grado di assicurare in tempi rapidi risposte al sistema delle imprese colpite da avversità naturali, senza richiedere ulteriori risorse.

Il menzionato art. 5 sexies, ha previsto, infatti, una complessa rivisitazione ed efficientamento della disciplina secondaria del Fondo di Garanzia ex Legge n. 1142/66, rimessa a un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Lo schema del decreto attuativo è già stato elaborato ed è in corso di finalizzazione; pur tuttavia appare assai improbabile che lo stesso possa essere emanato prima dello scadere del termine della convenzione con l'attuale gestore, ovvero Medio Credito Centrale (dal 1 agosto 2011 di proprietà di Poste Italiane), fissato al 31.12.2011.

Lo spirare di detto termine del 31.12.2011 per le convenzioni regolatrici dell'attività di gestione del Fondo di garanzia, pone a rischio la continuità operativa dello strumento, proprio nel momento critico dell'avvio della nuova disciplina operativa a beneficio delle imprese colpite da eventi calamitosi, avvio più volte richiesto dalle Regioni di recente investite da calamità naturali e dal Dipartimento della protezione Civile.

D'altro canto, la circostanza che vede non ancora emanata la nuova disciplina attuativa del Fondo ha reso, e rende ancora, non realizzabile - per incertezza dello stesso oggetto - una procedura di gara per l'affidamento del relativo servizio di gestione.

Si rende, pertanto, necessario assicurare la prosecuzione della convenzione per la gestione di detti fondi agevolativi già previsti dall'art. 3, comma 1 della Legge 26 novembre 1993 n. 489, oltre la scadenza del 31.12.2011, che verrebbero prorogati solo fino alla piena operatività delle norme attuative dell'art. 5, comma 5-sexies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in modo da assicurare

anche la necessaria prosecuzione della gestione tecnico - operativa delle agevolazioni in essere a favore di imprese danneggiate da calamità, gestione che si caratterizza per un elevato grado di complessità dovuta ad una notevole stratificazione normativa la quale, nel tempo, ha reso estremamente articolate le relative attività istruttorie dei procedimenti e la gestione delle operazioni in essere.

La norma di cui si prevede la proroga richiama l'art. 3, comma 1 della legge 26 novembre 1993, n. 489 che sancisce: "Le società per azioni derivanti dalla trasformazione del Mediocredito centrale e della Cassa per il credito alle imprese artigiane succedono nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali gli enti originari erano titolari in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti. Le società per azioni di cui al precedente periodo stipulano apposite convenzioni, per concessioni decennali, con le amministrazioni competenti per le agevolazioni (...). Le convenzioni determinano altresì i compensi e i rimborsi spettanti per la gestione dei provvedimenti agevolativi".

Sebbene, la maggior parte degli strumenti a suo tempo previsti dalle convenzioni in questione non siano più operativi, ne residuano alcuni per quali si riscontra un perdurare dell'esigenza.

Infatti, nonostante in attuazione del decentramento amministrativo operato dalla legge n. 59/1997 e dal decreto legislativo n. 112/1998, le funzioni in materia siano state conferite alle Amministrazioni regionali, il trasferimento non è stato ancora realizzato per le due Regioni Sicilia e la Valle d'Aosta, sicché l'Amministrazione centrale è ancora oggi chiamata a esercitare le residue competenze statali in materia di sostegno pubblico alle imprese operanti in dette Regioni.

Pertanto lo Stato deve comunque assicurare la continuità del servizio in quelle Regioni, tenendo aperti i termini di presentazione a "sportello" delle domande; ciò soprattutto in coincidenza del perdurare della crisi economica e finanziaria che richiede tempestive misure correttive ed efficaci strumenti di politica economica finalizzati a sostenere l'economia reale in aree sensibili del Paese.

Nell'ambito delle medesime Convenzioni è altresì regolato il sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del 1994 in Piemonte, a fronte dei quali a partire dalla legge n. 35/1995 furono introdotte diverse misure agevolative, ancora in essere e correlate all'operatività del menzionato Fondo di garanzia di cui all'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

L'esigenza di assicurare continuità operativa e finanziaria agli strumenti in questione, si desume d'altro canto, dall'art. 34-quinquies del decreto-legge n. 223/2006, che ha modificato l'art. 6 del decreto legislativo n. 56 del 2000, prevedendo che il trasferimento dal bilancio dello Stato delle risorse individuate dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ex art. 7 della legge n. 59/1997 cessi solo a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo all'adozione dei provvedimenti di attuazione dell'art. 119 della Costituzione.

Come accennato, occorre precisare che la proroga attiene non già all'operatività degli strumenti sottesi alle convenzioni già in essere per la gestione di fondi pubblici di agevolazione, bensì esclusivamente alla conferma degli attuali soggetti gestori, già a suo tempo individuati dalla norma, stante l'oggettiva impossibilità – nell'attuale contesto – di selezionare nuovi gestori tramite procedura ad evidenza pubblica. Ciò per la mancanza di alcuni elementi essenziali per la gara, quali la specifica individuazione dell'oggetto della prestazione, l'entità delle risorse da gestire e la durata del servizio, elementi imprescindibili per la definizione di un mezzo adeguato a remunerare i costi che gli eventuali aggiudicatari dovrebbero sostenere per i necessari investimenti di tipo informatico e per predisporre strutture organizzative dedicate.

L'incertezza su tali elementi dipende dai seguenti fattori:

1. Il perfezionamento e l'emanazione del menzionato Decreto ministeriale previsto dall'art. 2, comma 2- quater del DL n. 225/2010 convertito nella legge n. 10/2011;
2. la conclusione del processo, tuttora in corso, di trasferimento delle funzioni in materia alle predette due Regioni a Statuto speciale;
3. l'entrata a regime del c.d. "federalismo fiscale", dal momento che il processo di emanazione dei decreti legislativi di attuazione della legge n. 42/2009 non è ancora completato.

Si evidenzia, in conclusione che:

- stante la necessità per l'Amministrazione statale di assicurare la continuità delle citate funzioni, qualunque diversa forma di affidamento delle relative gestioni comporterebbe comunque un esborso (presumibilmente superiore) in termini di remunerazione dei costi;
- l'entità delle commissioni in parola sono già state, nel tempo, ridotte del 35% rispetto all'importo previsto nell'originaria convenzione del lontano 1995 e sarebbe possibile mantenerle ancora inalterate proprio in ragione della possibilità di giovare di dotazioni strumentali e articolazioni organizzative dedicate già operative presso i gestori;
- gli oneri di gestione degli strumenti agevolativi - derivanti o meno dalla proroga - continuerebbero comunque, ai sensi art. 3 del D.Lgs. n. 123/1998, ad essere coperti a valere sulle risorse stanziare in bilancio per l'attuazione degli interventi agevolativi.

Relazione tecnica

La proroga attiene esclusivamente alla conferma degli attuali soggetti gestori, non già alla operatività degli strumenti di agevolazione ricompresi nelle convenzioni, che non possono, comunque, subire soluzioni di continuità operativa.

L'operatività degli strumenti in favore delle imprese, infatti, già trova copertura a valere sulle risorse stanziare in bilancio per l'attuazione degli interventi agevolativi.

La norma, pertanto, non comporta nuovi o ulteriori oneri.

Art. 46

()

1. Al comma 14, primo rigo dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007 n. 164 le parole "Fino al 31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2012.

Relazione illustrativa

Gli articoli 18-bis e 18-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) ha previsto l'istituzione dell'Albo delle persone fisiche consulenti finanziari, alla cui tenuta provvede un Organismo nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e vigilato dalla Consob.

In particolare l'art. 19, comma 14, del citato decreto n. 164 aveva fissato al 31 dicembre 2009 il termine per l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di investimenti da parte dei soggetti che al 31 ottobre 2007 prestavano già tale attività senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

Tale limite temporale originario è stato prorogato al 31 dicembre 2010 (art. 1, comma 14, del decreto legge 30 dicembre 2009 n. 194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25) e, successivamente, al 31 dicembre 2011 (D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 e D.P.C.M 25 marzo 2011).

Poiché a tutt'oggi il suddetto Organismo, condizionante l'operatività della normativa di cui alle predette disposizioni, non è stato ancora istituito si pone la necessità di prevedere un ulteriore termine per l'esercizio della predetta attività di consulenza in attesa dell'adozione di una regolamentazione sistematica che consenta di istituire il previsto Albo delle persone fisiche consulenti finanziari e il relativo Organismo competente

Relazione tecnica

La norma proroga al 31 dicembre 2012 l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di investimenti. Considerata la natura e l'oggetto della norma oggetto della proroga, la disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 47

(Adempimenti relativi alla rilevazione del Patrimonio delle Amministrazioni pubbliche finalizzata alla redazione del Rendiconto patrimoniale a valori di mercato)

“All’articolo 12, comma 13 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 le parole “31 gennaio 2012” sono sostituite dalle seguenti “31 luglio 2012 e all’art. 2, comma 222, periodo tredicesimo della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole “31 gennaio” sono sostituite dalle seguenti “31 luglio”. Conseguentemente si intendono modificati al 31 luglio di ciascun anno i termini posti dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto ministeriale 30 luglio 2010, attuativo del periodo quindicesimo del citato art. 2, comma 222.”.

Relazione illustrativa

La proroga dei termini è necessaria per i cambiamenti recentemente apportati al sistema telematico di rilevazione ed è volta a introdurre miglioramenti nel processo di censimento.

Essa è inoltre finalizzata a consentire la rilevazione dei dati al 31 dicembre dell’anno 2011 e, pertanto, a disporre di informazioni sul patrimonio delle Amministrazioni pubbliche quanto più aggiornate.

La rimodulazione delle scadenze, inoltre, consente di condurre le fasi di pianificazione, rilevazione, supporto alle Amministrazioni e analisi dei dati con un carico di lavoro distribuito in maniera più efficiente ed efficace per le strutture del Dipartimento del tesoro.

Anche per le Amministrazioni pubbliche coinvolte nel progetto, il differimento dei termini permette di assolvere ai suddetti adempimenti con un maggiore livello di adesione.

Le modifiche non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato e sono in linea con una gestione più efficiente delle risorse umane e materiali della Pubblica Amministrazione.

Relazione tecnica

La norma modifica le scadenze previste per la rilevazione del patrimonio della pubblica amministrazione. Considerata la natura e l’oggetto della norma oggetto della proroga, la disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 48

(Proroga della partecipazione dell'Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare la crisi finanziaria tramite la stipula di un accordo di prestito bilaterale)

1. Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria, in attuazione degli impegni assunti in occasione del Vertice dei Capi di Stato e di Governo dell'Area Euro del 9 dicembre 2011 e delle riunioni dei Ministri delle Finanze dell'Unione Europea del 19 dicembre, le disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo Monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti di cui al decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n.10, sono prorogate e si provvede all'estensione della linea di credito già esistente.
2. In attuazione del comma 1, la Banca d'Italia è autorizzata a svolgere le trattative con il Fondo Monetario Internazionale (FMI) per la conclusione di un accordo di prestito bilaterale per un ammontare pari a 23 miliardi e 480 milioni di euro. L'accordo diventa esecutivo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
3. Su tale prestito è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio.
4. I rapporti derivanti dal predetto prestito saranno regolati mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.
5. E' altresì autorizzata l'eventuale confluenza del suddetto prestito nello strumento di prestito NAB in aggiunta alla linea di credito già esistente.
6. Agli eventuali oneri derivanti dall'attivazione della garanzia dello Stato per ogni possibile rischio connesso al rimborso del capitale e degli interessi maturati nonché al tasso di cambio, si provvede ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 con imputazione del programma "Incentivi alle imprese per interventi di sostegno" della missione "competitività e sviluppo delle imprese" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012 e corrispondenti per gli anni successivi.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Nel quadro della strategia complessiva volta a rafforzare il governo economico dell'Unione Europea e in attuazione degli impegni assunti in occasione del Vertice dei Capi di Stato e di Governo dell'area euro del 9 dicembre 2011 (in allegato il comunicato) e della riunione dei Ministri delle Finanze dell'Unione Europea del 19 dicembre (in allegato il comunicato), l'articolo disciplina la proroga delle disposizioni urgenti di cui al decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n.10 e provvede all'estensione della linea di credito già esistente.

In particolare, l'accordo politico raggiunto in sede europea, cui si ritiene di dare attuazione considerato il primario interesse dell'Italia alla stabilizzazione dell'area dell'Euro, si sostanzia nella concessione da parte dei paesi dell'area euro di risorse aggiuntive al FMI per un ammontare di 150 miliardi di Euro nella forma di prestiti bilaterali. Tali risorse si aggiungerebbero alle risorse ordinarie del FMI per conferirgli la capacità finanziaria necessaria a fronteggiare la crisi. La chiave di ripartizione dello sforzo finanziario è fondata sulle quote di partecipazione al capitale del FMI risultanti dall'entrata in vigore del Quattordicesimo aumento generale delle quote deciso nel 2010, approvato dal Parlamento con legge 31 ottobre 2011, n. 190. In questo contesto, il contributo italiano è pari al 15,66 per cento del totale europeo e quindi a 23,48 miliardi di euro. L'importanza del contributo italiano e di quello dell'area euro deriva anche dal fatto che esso svolge il ruolo di stimolo e traino nei confronti dei contributi dei paesi europei non membri dell'area euro e dei paesi

non europei del G20, facilitando il relativo negoziato internazionale che si svolgerà, a partire dal mese di gennaio, nel quadro delle riunioni del G20 e del FMI.

RELAZIONE TECNICA

Il contributo italiano è a carico della Banca d'Italia e non graverà sul bilancio dello Stato. E' tuttavia necessario prevedere l'attivazione in favore della Banca d'Italia della garanzia dello Stato a fronte dell'impegno assunto in sede internazionale. La Banca d'Italia deve quindi essere autorizzata a stipulare un accordo di prestito (comma 2) che sarà firmato e diventerà esecutivo solo dopo la concessione della garanzia statale (comma 3).

Da un punto di vista tecnico, la garanzia coprirà ogni eventuale rischio connesso al rimborso del prestito, degli eventuali interessi maturati e del rischio di cambio. Al riguardo è da ritenere che dalla concessione della citata garanzia in favore della Banca d'Italia per il mancato rimborso dei prestiti non derivino effetti negativi in termini di finanza pubblica, in considerazione della circostanza del rischio di insolvibilità pressoché nullo da parte del Fondo monetario. Pertanto, gli unici esborsi eventuali che potrebbero gravare sul bilancio dello Stato, potrebbero essere imputati al versamento per interessi e per differenze di cambio.

I rapporti derivanti dai prestiti di cui ai commi da 2 a 4 saranno regolati mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia. (comma 4).

Inoltre, è prevista la possibilità (comma 5) che, come accaduto in seguito al Vertice G20 di Londra del 2009, le risorse vengano successivamente trasferite al NAB – *New Arrangements to Borrow*, strumento che concerne un insieme di accordi permanenti con i quali alcuni paesi membri, o le loro banche centrali, mettono a disposizione del FMI risorse a credito da utilizzare in caso di necessità. Il NAB è stato di recente riformato e rafforzato in seguito all'accordo G20 di Londra del 2009 di triplicare le risorse del FMI. Pertanto nel 2011 è diventato effettivo il nuovo NAB autorizzato dall'Italia con decreto-legge n. 225/2010, convertito con legge n. 10/2011.

Infine, per quanto riguarda la copertura finanziaria (comma 6) è sempre stato riconosciuto di consentire l'utilizzo del fondo spese obbligatorie per fronteggiare eventuali esborsi da parte dello Stato. La suddetta interpretazione sembrerebbe opportuna anche per evitare di dover utilizzare immediatamente risorse disponibili a copertura di oneri assolutamente eventuali e dell'andamento fluttuante.

Art49

1. Il termine del 31 dicembre 2011 previsto dall'articolo 1, comma 17 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è prorogato al 31 dicembre 2013. Nel medesimo comma, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: “, nonché per assicurare la formazione specialistica nonché la formazione linguistica di base dei dipendenti del Ministero previa stipula di apposite convenzioni anche con primarie istituzioni universitarie italiane ed europee”.

Relazione illustrativa

La proroga è finalizzata a consentire il proseguimento delle attività di documentazione, di studio e di ricerca connesse al completo svolgimento delle attività indicate nella legge 5 maggio 2009, n. 42 recante “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione” e nella legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”. Contestualmente si estende l'utilizzo delle risorse, derivanti dall'autorizzazione di spesa prevista per l'attività della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, all'alta formazione dei dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze.

Relazione tecnica

La norma non comporta alcuna nuova o maggiore spesa, in quanto gli oneri per le attività di documentazione, di studio, di ricerca e di altra formazione rientrano nell'autorizzazione di spesa della Scuola superiore dell'economia e delle finanze.

Art.50

(Contributo Radio Radicale)

1. Al fine di consentire la proroga per l'intero anno 2012 della Convenzione tra il ministero dello sviluppo economico e il centro di produzione s.p.a., ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n.224 è autorizzata la spesa di sette milioni di euro per l'anno 2012.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a sette milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987, n.67. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Relazione illustrativa....

Relazione tecnica